

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 07/02/2019**



**COMUNE DI CREVALCORE**  
**Città Metropolitana di Bologna**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MODALITA' D'USO DEGLI ALLOGGI DI ERP E  
DELLE PARTI COMUNI E PER LE MODALITA' DI ACCERTAMENTO E DI  
CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 25 ,  
COMMA 6 LETT. A) ED E) L. R. 24/2001**

Indice .....	Pag.
<a href="#"><u>Art. 1 – Ambito di applicazione.....</u></a>	3
<a href="#"><u>Art. 2 – Edifici a proprietà mista.....</u></a>	3
<a href="#"><u>Art. 3 – Compiti dell’Ente gestore .....</u></a>	3
<a href="#"><u>Art. 4 – Obblighi per gli assegnatari.....</u></a>	4
<a href="#"><u>Art. 5 – Divieti per gli assegnatari.....</u></a>	5
<a href="#"><u>Art. 6 – Violazione dei regolamenti e provvedimenti conseguenti.....</u></a>	6
<a href="#"><u>Art. 7 – Carta dell’assegnatario.....</u></a>	6
<a href="#"><u>Art. 8 - Reclami.....</u></a>	6
<a href="#"><u>Art. 9 – Accertamenti e contestazioni.....</u></a>	7
<a href="#"><u>Tabella A.....</u></a>	8
<a href="#"><u>Allegato.....</u></a>	10

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità d'uso degli alloggi e delle parti comuni degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito E.R.P) e le modalità di accertamento e contestazione delle relative violazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono richiamate nel contratto di locazione delle unità immobiliari individuate come alloggi E.R.P., ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 2bis e 3, della L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni e sono parte integrante e sostanziale del medesimo. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento poste in essere dagli assegnatari degli alloggi E.R.P., dai componenti dei loro nuclei familiari nonché da terzi ammessi temporaneamente all'interno degli alloggi, costituiscono inadempimento del contratto di locazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento relative all'uso delle parti comuni sono richiamate, in quanto compatibili, nei contratti con cui sono concesse in uso porzioni di immobili E.R.P. con destinazione non abitativa.
4. Per i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il contenuto dello stesso verrà comunicato agli assegnatari a cura dell'Ente Gestore.

## **ART. 2 – EDIFICI A PROPRIETÀ MISTA**

1. Nei confronti degli assegnatari di alloggi E.R.P. compresi in edifici a proprietà mista di cui all'art. 23 della L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni del Regolamento approvato dall'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art.1135 c.c.
2. Gli assegnatari di alloggi E.R.P. compresi in edifici a proprietà mista, hanno diritto di voto nell'assemblea dei condomini, in luogo del Comune e dell'Ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese per i servizi condominiali a loro carico nonché alle modalità di gestione dei medesimi. Gli assegnatari hanno diritto di voto relativamente alla singola quota millesimale dell'alloggio occupato.

## **ART. 3 – COMPITI DELL'ENTE GESTORE**

1. L'Ente gestore del patrimonio E.R.P. è incaricato dal comune di Crevalcore della vigilanza sulle modalità d'uso degli alloggi e delle parti comuni degli immobili E.R.P., dell'accertamento e della contestazione delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento ed è tenuto all'attestazione e documentazione delle violazioni stesse. L'Ente gestore si avvale di agenti accertatori, con le modalità indicate dalla normativa regionale.
2. L'Ente gestore cura la conoscenza dei diritti e dei doveri degli assegnatari di alloggi E.R.P. e promuove la corretta informazione sulle disposizioni del presente Regolamento e della Carta dei Servizi, avvalendosi anche della collaborazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative degli assegnatari.
3. L'Ente gestore istituisce il “Servizio di mediazione sociale dei conflitti”, al quale gli assegnatari possono rivolgersi e avanzare richieste al fine di affrontare e risolvere i problemi di convivenza negli edifici E.R.P. Il “Servizio di mediazione sociale dei conflitti” interviene utilizzando le tecniche professionali della mediazione e conciliazione sociale e proponendo soluzioni al fine di agevolare la bonaria composizione dei conflitti insorti.  
Si intende inoltre prevenire i disagi causati da una difficile convivenza tra i condomini, migliorando le relazioni tra i vicini.
4. L'Ente gestore comunica tempestivamente agli assegnatari di alloggi E.R.P. compresi in edifici a proprietà mista, gli avvisi di convocazione delle assemblee dei condomini per le deliberazioni relative alle spese per i servizi condominiali che fanno loro carico, nonché alle modalità di gestione dei medesimi, invitandoli espressamente ad esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

5. L'Ente gestore, in sede di discussione dei regolamenti di condominio degli edifici a proprietà mista, è tenuto a proporre per l'approvazione alle assemblee dei condomini i contenuti del presente Regolamento.

#### **ART. 4 – OBBLIGHI PER GLI ASSEGNATARI**

Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti, in particolare:

- a) a garantire il rispetto dei contenuti del presente Regolamento da parte di eventuali ospiti;
- b) ad utilizzare l'alloggio assegnato ad uso esclusivo di abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta da parte dell'Ente gestore rilasciata nel rispetto della normativa vigente;
- c) ad usare, nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad uso esclusivo, la diligenza di cui all'art. 1587 c.c.; devono, quindi, avere la più ampia cura degli stessi al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà, ed idoneo alla locazione;
- d) a servirsi correttamente dei locali e degli spazi comuni secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari e condomini di farne parimenti utilizzo, provvedere alla cura degli spazi comuni e alla loro pulizia, oppure di corrispondere, in base alla ripartizione ex art.1123 Codice Civile, nonché dell'art. 3 del Regolamento per la ripartizione degli oneri a cui si rinvia, le spese di pulizia delle parti comuni dello stabile affidata ad una Ditta all'uopo attrezzata ed individuata dall'Ente gestore, dal condominio o secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'autogestione ove esistente;
- e) a provvedere alle riparazioni nonché alle manutenzioni relative all'alloggio o agli spazi comuni che, secondo il *Regolamento comunale per la ripartizione degli oneri accessori tra Ente gestore e assegnatari*, a cui si rinvia, risultano essere a loro carico;
- f) a provvedere, per le unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 10/91 e richiamati dall'art. 13 del contratto e, in particolare, a tenere aggiornato annualmente il libretto d'impianto e a riconsegnarlo, al Comune o all'Ente gestore, in occasione del rilascio dell'alloggio;
- g) ad affiggere le comunicazioni di interesse comune negli appositi spazi o bacheche;
- h) a svolgere le attività ricreative esclusivamente negli spazi e nei luoghi ad esse riservati: non è consentito l'esercizio di tali attività su scale, pianerottoli e in luoghi pericolosi per l'incolumità delle persone;
- i) a sorvegliare con cura i propri bambini perché non abbiano a recare danni o disturbi: i genitori o coloro che li hanno in custodia sono responsabili dei danni arrecati dai (propri) bambini alle persone e alle cose;
- j) a rimborsare i danni di qualsiasi specie derivanti dal loro comportamento doloso o colposo;
- k) ad astenersi dal tenere quei comportamenti che arrechino disturbo, danno o costituiscano pericolo o siano contrari al Regolamento di polizia urbana, al rispetto dell'igiene o ledano il decoro estetico<sup>1</sup>;
- l) ad utilizzare i depositi di gas in bombole o di altro materiale combustibile, nelle quantità strettamente necessarie agli usi domestici, secondo le vigenti norme di sicurezza;
- m) a corrispondere quanto deliberato nell'assemblea condominiale, se costituita, con la loro partecipazione, in materia di servizi e interventi manutentivi, in forza di quanto previsto dall'art. 23, comma 3 della L.R. n. 24/2001;
- n) a corrispondere, oltre al canone di locazione, quanto di loro spettanza ai sensi del contratto di locazione a cui si rinvia all'art. 6, del *Regolamento comunale per la ripartizione degli oneri*, a cui si rinvia, di quanto stabilito dal condominio o dall'*Autogestione*, qualora costituita<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup>Negli edifici in cui siano presenti persone cui è stato assegnato l'alloggio in considerazione del loro bisogno di particolare assistenza o comunque siano seguiti dai relativi servizi comunali, il Comune direttamente o tramite delega all'Ente Gestore, opererà anche in via preventiva, per evitare situazioni di disagio per gli altri utenti.

<sup>2</sup>Fino all'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti al rimborso al Comune dei costi diretti ed indiretti dei servizi erogati. Inoltre, pur se costituita l'autogestione, il Comune addebita, in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime, sulle bollette di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati, specificandone la voce, le quote relative ai servizi accessori.

- o) a notificare tempestivamente al Comune tutte le variazioni del nucleo familiare, comunicando l'ingresso negli alloggi di soggetti la cui presenza non era stata precedentemente resa nota;
- p) a consentire in qualunque momento, attraverso un incaricato del Comune, dell'Ente Gestore o dell'Amministrazione condominiale, l'accesso ai locali dati in locazione, al fine di verificare eventuali necessità manutentive o di intervenire per eliminare difetti, sulla base di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 del contratto di locazione a cui si rinvia; è tenuto inoltre a rendersi disponibile a consentire la visita all'alloggio da parte di eventuali interessati all'assegnazione o alla mobilità, in caso di rilascio dell'alloggio stesso;
- q) a collocare il nome del conduttore sia nella tastiera esterna dei campanelli sia nelle targhette all'ingresso di ciascun appartamento, nei contatori luce e nella cassetta di corrispondenza.

## **ART. 5 – DIVIETI PER GLI ASSEGNATARI**

Agli assegnatari è fatto divieto di:

- a) scuotere e battere dalla finestra verso la strada o sui ripiani delle scale, tappeti, stuoie, coperte, tovaglie e simili. Tale operazione è permessa (nel rispetto del *Regolamento di Polizia Urbana*) solo dai balconi e finestre verso il cortile oppure negli spazi appositamente creati;
- b) installare alle finestre, ai balconi e terrazze, tendaggi, stenditoi e attrezzature varie, salvo preventiva autorizzazione;
- c) depositare nelle parti ad uso comune biciclette, motocicli, autoveicoli, utensili, attrezzi e ogni altro materiale ingombrante anche per un breve periodo. La circolazione e la sosta degli autoveicoli, motocicli e biciclette è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati e secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dall'autogestione o dal condominio; i veicoli parcheggiati devono essere regolarmente immatricolati e assicurati, pena la loro rimozione, secondo le norme di Legge, a spese del proprietario;
- d) lavare gli autoveicoli nelle parti ad uso comune;
- e) effettuare qualsiasi tipo di lavorazione o di attività nelle parti comuni quali scale, pianerottoli, corridoi, balconi e soffitte;
- f) gettare nei sanitari qualunque oggetto o materiale che possa otturarli o danneggiarli;
- g) tenere depositi di sostanze maleodoranti, infiammabili, esplosive o, comunque, pericolose;
- h) tenere depositi di gas in bombole o di altro materiale combustibile, oltre le quantità strettamente necessarie agli usi domestici;
- i) lasciare aperti cancelli e altri accessi di uso comune;
- j) gettare immondizie e altri rifiuti nel cortile, nella strada o nelle parti comuni;
- k) sovraccaricare i pavimenti, i balconi, i sottotetti, i tetti ed ogni altro vano;
- l) recare disturbo al vicinato con rumori o suoni molesti di qualunque natura; in particolare non sono tollerati rumori di qualsiasi genere oltre gli orari fissati dal Regolamento locale di Polizia Urbana;
- m) depositare sul balcone, sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili e altri oggetti;
- n) mettere vasi per fiori o piante sulle terrazze e sulle finestre se non opportunamente assicurati onde evitare cadute. L'innaffiamento deve essere eseguito in modo tale da non arrecare danno alle persone, all'edificio o alle cose;
- o) tenere nell'alloggio, nelle pertinenze o nelle parti comuni animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscano pericolo. Gli animali non possono accedere nelle parti comuni, a meno che non vengano adottate le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. I proprietari degli animali sono responsabili dei danni arrecati a persone o a cose ai sensi dell'art. 2052 c.c. e sono tenuti a pulire le parti comuni e le aree verdi dagli escrementi dei loro animali. E' inoltre vietato distribuire cibo a volatili;
- p) modificare, in qualunque modo, l'estetica dei fabbricati o realizzare innovazioni nell'immobile;
- q) piantare, potare, recidere o abbattere piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni senza apposita autorizzazione dell'Autogestione o, in mancanza, dell'Ente gestore o del condominio;
- r) installare apparecchi radio riceventi o trasmettenti costruiti in modo da disturbare la ricezione dei normali apparecchi tv e radio. Non è consentito inoltre collocare esternamente antenne per ra-

dio, telegrafia o radio telefonia e televisione (paraboliche), nonché condizionatori, senza benestare dell'ente gestore circa le modalità tecniche dell'installazione;

s) parcheggiare i veicoli negli spazi non adibiti ai parcheggi di pertinenza dell'immobile secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dal condominio e dall'autogestione. In particolare è dovuto un rispetto assoluto in riguardo agli spazi destinati al parcheggio riservato per autoveicoli autorizzati al trasporto di persone in situazione di handicap. La circolazione e la sosta degli autoveicoli, motocicli e biciclette è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati e secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dal condominio e dall'autogestione. I veicoli parcheggiati devono essere regolarmente immatricolati e assicurati, pena la loro rimozione, secondo le norme di legge, a spese del proprietario. Il Comune di Crevalcore dà mandato all'Ente gestore di esperire le più opportune azioni in sede giudiziale nei confronti dei proprietari, al fine procedere alla rimozione dei veicoli abbandonati; qualora risultasse, nel caso concreto, più efficace procedere in via di autotutela, si riserva di agire in via diretta, previa comunicazione all'Ente Gestore.

#### **ART. 6 – VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

Qualora l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare occupante l'alloggio, violi le norme del presente Regolamento e dei Regolamenti assunti dal Comune ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. n. 24/2001:

- a) l'Ente gestore provvede alla formale contestazione dell'addebito;
- b) l'Ente gestore provvede all'ingiunzione, tramite R.R. o proprio incaricato, al rispetto della norma e al ripristino di quanto eventualmente danneggiato;
- c) in assenza di quanto ingiunto al punto b), l'Ente gestore provvede ad imputare all'assegnatario stesso il rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati e di quello dei servizi aggiuntivi prestatati;
- d) al ripetersi della violazione, l'Ente gestore provvede alla contestazione formale o, se del caso, alla convocazione dell'assegnatario presso il proprio ufficio competente;
- e) l'Ente gestore, se a seguito della segnalazione del servizio sociale e/o sanitario e/o altra autorità preposta, risulti che la permanenza dell'assegnatario sia causa di tensioni o conflittualità con gli altri inquilini previo quanto previsto al punto d) può procedere ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 24/2001 alla mobilità d'ufficio dell'assegnatario;
- f) sono fatte salve le ipotesi di decadenza e di risoluzione del contratto previste dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 24/2001 e disciplinate dal contratto di locazione a cui si rinvia.

#### **ART. 7 – CARTA DELL'ASSEGNETARIO**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad ogni assegnatario, è attribuita una Carta dell'assegnatario riportante un credito espresso da un punteggio pari a punti 30.
2. l'assegnatario è responsabile per i comportamenti violativi commessi da tutti i componenti il nucleo familiare avente diritto e di eventuali ospiti temporanei.
3. in caso di irrogazione di una sanzione, il credito sarà decurtato dell'ammontare dei punti indicati per ogni violazione, come previsto dalla tabella A (in calce al presente Regolamento) e come ulteriormente specificato nell'allegato 1);
4. l'esaurimento del credito comporterà l'avvio della procedura di decadenza, come previsto dalla L.R. 24/2001 e successive modifiche e integrazioni;
5. agli assegnatari che mantengono un comportamento virtuoso e che, per un periodo consecutivo di tre anni, non incorrono in sanzioni, è attribuito automaticamente un incremento di punti 2, fino al raggiungimento del punteggio massimo di punti 40, o a recupero dei punti eventualmente decurtati per comportamenti sanzionati.

#### **ART. 8 – RECLAMI**

I reclami relativi ai comportamenti posti in essere da altri assegnatari o condomini devono essere

trasmessi in forma scritta al Comune o l'Ente gestore, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) invio del verbale di assemblea dell'Autogestione ove costituita o dell'assemblea annua degli assegnatari, unitamente alle documentazioni poste a fondamento delle lamentele;
- b) invio delle segnalazioni del servizio sociale e/o sanitario e/o dell'Ente Gestore e/o Autorità Pubblica;
- c) invio della documentata segnalazione delle organizzazioni sindacali degli assegnatari.

#### **ART. 9– ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI**

Il Comune o l'Ente gestore, avuto notizia in forma scritta, come previsto dall'articolo precedente, di un atto o di un comportamento che possano violare le disposizioni dettate dal presente regolamento, espleta gli eventuali accertamenti e contesta, sempre in forma scritta, i fatti all'assegnatario.

Nell'atto di contestazione, il Comune o l'Ente gestore comunica all'assegnatario che:

- a) ha diritto di prendere visione degli atti, ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza di altri soggetti;
- b) ha facoltà di presentare controdeduzioni, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione;
- c) può avvalersi dell'assistenza dell'organizzazione sindacale degli assegnatari a cui aderisce;
- d) se formalmente costituita, l'assegnatario ha diritto a chiedere l'intervento dell'apposita commissione di conciliazione;
- e) ha diritto alla conclusione della procedura entro il termine di novanta giorni dalla data di contestazione.

L'assegnatario ha il diritto di impugnare l'atto conclusivo della procedura in questione presentando la relativa impugnazione con le modalità ed i termini indicati nello stesso atto conclusivo.

**TABELLA A**

<b>LIVELLO GRAVITA'</b>	<b>ENTITA' SANZIONE</b>	<b>PUNTI DECURTABILI</b>
<b>Gravissimo</b>  Quando comporta un danno morale e materiale per l'Ente assegnante e lede l'interesse legittimo degli aspiranti assegnatari. Cfr. Art 6 punto f	Minimo € 700,00  Massimo € 1.400,00	30
<b>Molto grave</b>  Quando comporta danno rilevante per il patrimonio e/o per l'ambiente e/o pericolo per l'incolumità di persone	Minimo € 350,00  Massimo € 700,00	15
<b>Grave</b>  Quando determina danno per il patrimonio, e/o per l'ambiente e/o ingenera situazioni di conflitto anche di tipo sociale. Uso improprio dell'alloggio e delle pertinenze. Non consentire la visita dell'alloggio inserito in piano vendita da parte di potenziali acquirenti. Parcheggiare i veicoli negli spazi non adibiti ai parcheggi di pertinenza dell'immobile secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dal condominio e dall'autogestione. Parcheggiare negli spazi destinati al parcheggio riservato per autoveicoli autorizzati al trasporto di persone in situazione di handicap. La circolazione e la sosta degli autoveicoli, motocicli e biciclette negli spazi non destinati a ciò e secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dal condominio e dall'autogestione.	Minimo € 200,00  Massimo € 350,00	10



<p>stione. Parcheggiare veicoli non immatricolati e assicurati. (Art. 10 vecchio Reg.)</p>		
<p><b>Mediamente grave</b></p> <p>Quando non si ottempera a obblighi e/o non si rispettano divieti che limitano la fruizione dei diritti da parte degli altri inquilini e/o creano situazioni di disagio e/o litigiosità, o non rispettano il decoro e l'igiene dell'immobile e delle parti comuni. Quando non si ottempera agli obblighi volti a rendere più ordinata la convivenza e al rispetto dei diritti altrui</p>	<p>Minimo € 100,00</p> <p>Massimo € 200,00</p>	<p>3</p>

## ALLEGATO

<b>Obblighi e divieti</b>	Livello di gravità	Sanzione	Punti decurtabili
Art 4 lett d) a servirsi correttamente dei locali e degli spazi comuni secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari e condomini di farne parimenti utilizzo, provvedere alla cura degli spazi comuni e alla loro pulizia, oppure di corrispondere, in base alla ripartizione ex art. 1123 del Codice Civile, nonché dal Regolamento per la ripartizione degli oneri a cui si rinvia, le spese di pulizia delle parti comuni dello stabile affidata ad una ditta all'uopo attrezzata ed individuata dall'ente gestore, dal condominio o secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'autogestione ove esistente	Mediamente grave	Min. 100,00  Max 200,00	3
Art 4 lett e) a provvedere alle riparazioni nonché alle manutenzioni relative all'alloggio o agli spazi comuni che, secondo il Regolamento comunale per la ripartizione degli oneri accessori tra Ente gestore e assegnatari, a cui si rinvia, risultano essere a loro carico	Mediamente grave	Min. 100,00  Max 200,00	3
Art 4 lett f) a provvedere, per le unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e richiamati nei contratti di locazione e, in particolare, a tenere aggiornato annualmente il libretto d'impianto e a riconsegnarlo al Comune o all'Ente gestore, in occasione del rilascio dell'alloggio quanto stabilito dal condominio o dall'Autogestione, qualora costituita	Grave	Min. 200,00  Max 350,00	10
Art 4 lett i) a sorvegliare con cura i propri bambini perché non abbiano a recare danni o disturbi: i genitori o coloro che li hanno in custodia sono responsabili dei danni arrecati dai (propri) bambini alle persone e alle cose e a rimborsare eventuali danni di qualsiasi specie derivanti dal loro comportamento doloso o colposo	Grave	Min. 200,00  Max 350,00	10
Art 4 lett k) ad utilizzare i depositi di gas	Molto grave	Min. 350,00	15

in bombole o di altro materiale combustibile, nelle quantità strettamente necessarie agli usi domestici, secondo le vigenti norme di sicurezza		Max 700,00	
Art. 4 lett. n) E' fatto obbligo all'assegnatario di consentire la visita nell'alloggio, al fine di verificare eventuali necessità manutentive o a consentire la visita all'alloggio da parte di eventuali interessati all'assegnazione o alla mobilità, in caso di rilascio dell'alloggio stesso	Grave	Min. € 200,00 Max € 350,00	10
Art 5 lett h) tenere depositi di sostanze maleodoranti, infiammabili, esplosive o, comunque, pericolose	Molto grave	Min. 350,00 Max 700,00	15
Art. 5 lett. m) è vietato recare disturbo al vicinato con rumori o suoni molesti di qualunque natura, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana o del Regolamento condominiale	Grave	Min. 200,00 Max 350,00	10
Art 5 lett p) modificare, in qualunque modo, l'estetica dei fabbricati o realizzare innovazioni nell'immobile	Grave	Min. 200,00 Max 350,00	10
Art 5 lett r) installare impianti e apparecchi radio riceventi o trasmettenti costruiti in modo da disturbare la ricezione dei normali apparecchi tv e radio; installare esternamente antenne televisive o satellitari, apparecchi di condizionamento ed altri impianti, al di fuori delle leggi e dei regolamenti esistenti e senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore	Molto grave	Min. 350,00 Max 700,00	15
Art. 5 lett. k) è vietato gettare o abbandonare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nel cortile, nella strada e nelle altre vicinanze.	Mediamente grave	Min. 100,00 Max 200,00	3